

Comune di Bagno di Romagna

Provincia di Forlì-Cesena

Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14
“Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Criteria di programmazione

Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 dell’11.05.2006

Indice

- Art. 1** **Obiettivi**
- Art. 2** **Attività di somministrazione dei alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge**
- Art. 3** **Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali**
- Art. 4** **Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione**
- Art. 5** **Divisione del territorio comunale in zone**
- Art. 6** **Nuove aperture**
- Art. 7** **Autorizzazioni a carattere stagionale**
- Art. 8** **Trasferimento di attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione**
- Art. 9** **Trasferimento delle attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione**
- Art. 10** **Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione**
- Art. 11** **Validità dei criteri**

Art. 1- Obiettivi

Il Piano di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del Piano stesso.

La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- La valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del comune e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- L'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative.

Art. 2- Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge

1. I criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n. 14, con le seguenti ulteriori specificazioni:
 - a) va sempre consentito il rilascio di autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande alle seguenti nuove strutture ricettive:
 - strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/04;
il Comune, all'atto del rilascio della nuova autorizzazione, vincola l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
La prevalenza di cui sopra deve risultare da apposita documentazione fiscale e amministrativa;
 - b) agli alberghi e stabilimenti termali attualmente in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate viene rilasciata, dietro richiesta, l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di cui alla lett. a);
 - c) le strutture alberghiere attualmente in possesso di autorizzazione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di cessione di questa attività non potranno poi richiedere il rilascio di nuova autorizzazione per la somministrazione ai sensi della lett. a);
2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:
 - a) all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2003;
 - b) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235;
 - c) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di bed& breakfast, sempreché limitata alla prima colazione e pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004.

Art. 3- Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali

1. In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2209 del 10 novembre 2004, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all'apertura di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito:
 - a) di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14;
 - b) delle grandi strutture di vendita alle quali è formalmente riconosciuta la tipologia di "centri commerciali" di cui al punto 1.7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4- Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui ai sopracitati artt. 2, e 3 e fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.

Art. 5- Divisione del territorio comunale in zone

1. Il territorio Comunale, ai fini previsti dai presenti Criteri, è suddiviso nelle seguenti zone:
 - a) Zona A – centro abitato di San Piero, comprensivo dell'attuale zona artigianale e di quella di Vergignano;
 - b) Zona B – centro abitato di Bagno esteso dall'uscita E45 sino al bivio della strada per i Mandrioli;
 - c) Zona C – Acquapartita, Selvapiana, Valgianna, Zona Laghi;
 - d) Zona D – La zona adiacente alle tre zone di cui sopra posta sulla parte sinistra della vallata del Savio dai Mandrioli sino a Saiaccio e comprendente la frazione di Crocedevoli;
 - e) Zona E – La restante parte del territorio Comunale;

Tali zone sono meglio individuate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Art. 6 - Nuove aperture

1. L'attivazione di nuovi esercizi, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, è libera nella Zona E, come sopra identificata, purché sia rispettata la distanza minima di 150 metri dagli esercizi preesistenti.
2. Nelle altre zone non vengono rilasciate nuove autorizzazioni.

Art. 7- Autorizzazioni a carattere stagionale

1. E' previsto il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale nella zona E, nel rispetto della distanza minima di cui all'art. 6, e per conversione delle autorizzazioni già esistenti nelle altre zone.

Art. 8- Trasferimento delle attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.

Art. 9- Trasferimento delle attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione è così regolato nell'ambito del territorio comunale:
 - a. attività ubicate nelle zone A, B, C: sono trasferibili nell'ambito della propria zona di appartenenza e nelle zone D ed E;
 - b. attività ubicate nella zona D: sono trasferibili unicamente nell'ambito della propria zona di appartenenza e nella zona E;
 - c. attività ubicate nella zona E sono trasferibili unicamente nell'ambito della propria zona di appartenenza;
2. Per la zona E viene fatto salvo il rispetto della distanza minima prevista all'art. 6;
3. Non viene prevista nessuna distanza minima fra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle zone A, B, C e D ma sono vietati esercizi confinanti.

Art. 10- Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto a criteri di programmazione.
2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi.

Art. 11- Validità dei criteri

1. La validità dei presenti criteri è fissata nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.